

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"FONDAZIONE FIMELATO E.T.S."

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E ATTIVITÀ

Articolo 1. Denominazione

È costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE FIMELATO E.T.S."

Articolo 2. Sede

La Fondazione ha sede in MILANO, all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

La Fondazione potrà, con decisione del Consiglio Direttivo, trasferire la sede in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune.

Articolo 3. Durata

La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4. Scopo e attività

La Fondazione, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha per scopo la promozione e la diffusione della cultura, del rispetto, della solidarietà e dell'inclusione, ove le persone si sostengono a vicenda e si impegnano a creare un mondo migliore, più bello e più equo per tutti;

e questo in particolare tramite:

- la crescita culturale e professionale delle persone e delle comunità, sviluppando le loro capacità di rispetto, solidarietà, tutela dell'ambiente e dei bisognosi, studio, empatia, ascolto profondo, gentilezza, bellezza ed eleganza;
- l'organizzazione di iniziative a valenza sociale, culturale, di ricerca, educativa e formativa per coltivare e diffondere le finalità di cui sopra;
- l'organizzazione di iniziative in ogni forma possibile legate alla promozione, alla difesa e all'emancipazione del mondo femminile e di altro genere.

Per il perseguimento dello scopo di cui sopra, la Fondazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, primo comma, lettere d), e), h) e i) del Codice del Terzo Settore:

- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi e per gli effetti della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui al presente articolo, come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sempre per le suddette finalità:

- a) promuovere cenacoli, conferenze, dibattiti, mostre, esposizioni, spettacoli, concerti, manifestazioni culturali e incontri in genere;
- b) assumere iniziative editoriali, di divulgazione e di comunicazione, anche telematica, con particolare riguardo alla diffusione e alla conoscenza delle proprie attività e iniziative;
- c) promuovere la raccolta di fondi da destinare ad impieghi benefici e solidaristici, anche in collegamento con altre organizzazioni che perseguano tali fini specifici;
- d) sostenere l'azione di persone, gruppi, comitati, organizzazioni, associazioni, enti o soggetti che svolgano attività in armonia con gli scopi di interesse generale della Fondazione.

La Fondazione può ricevere contributi e donazioni finalizzati al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente comma, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 CTS.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO

Articolo 5. Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

Il patrimonio della Fondazione è composto dalla dotazione iniziale di euro **50.000 (cinquantamila)**, nonché dagli incrementi derivanti principalmente da elargizioni, contributi pubblici e privati, apporti dei sostenitori, lasciti testamentari, rendite patrimoniali e fondi raccolti.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, crowdfunding o fundraising, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli Organi della Fondazione.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre 1/3 (un terzo) dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'Organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente anche in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti codice civile.

Articolo 7. Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Comitato Scientifico, da disciplinare con apposito regolamento.

Articolo 8. Sostenitori

Con Regolamento interno può essere prevista e disciplinata più nel dettaglio la figura dei Sostenitori, ossia di coloro che danno o possono dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità della Fondazione e che siano interessati ad usufruire dei servizi offerti dalla Fondazione medesima.

La qualifica è assunta con decisione del Consiglio Direttivo, o del Segretario, ove nominato, su richiesta della parte.

I Sostenitori hanno solo i diritti previsti dal citato Regolamento.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 9. Consiglio Direttivo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 (tre) fino ad un numero massimo di 5 (cinque) consiglieri, da fissare al momento della loro nomina.

I consiglieri vengono nominati dal Fondatore.

Il Consiglio Direttivo dura in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni. I consiglieri sono rieleggibili. Si applica, in quanto compatibile, quanto prescritto dall'articolo 2382 del codice civile.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità e professionalità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o in conflitto con quelli propri della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, nonché, eventualmente, un Segretario e un Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo cessano per revoca, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità e le altre cause previste dalla legge e dal presente Statuto.

Ogni componente può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più consiglieri, la sostituzione spetta al medesimo soggetto che ha nominato i consiglieri venuti a mancare. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo direttivo.

Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

Il Consiglio Direttivo può delegare una o più delle proprie attribuzioni, nei limiti di legge e del presente Statuto, al Presidente e/o a suoi singoli componenti; in tal caso la decisione di delega ne determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti od operazioni.

Articolo 10. Funzioni e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Fondazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione che ritenga necessari e opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo dell'ente e lo svolgimento delle relative attività. Spetta al Consiglio Direttivo, tra l'altro, di:

- assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;
- predisporre i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- determinare il programma di lavoro promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- redigere e approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre i regolamenti sull'organizzazione e il funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, che competono al Fondatore, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- deliberare, nel rispetto delle prescrizioni di legge, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione e le altre operazioni straordinarie;
- deliberare l'accettazione di eredità, legati, donazioni e altri lasciti e contributi;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nominare, ove opportuno, il direttore generale e la segreteria amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- disporre la nomina, la revoca e il compenso dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti, ove nominati;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili alla Fondazione;
- consentire la partecipazione della Fondazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad A.T.I. o R.T.I. (Associazioni o Raggruppamenti Temporanei di Impresa), A.T.S. (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, Associazioni in partecipazione, contratti di rete fra imprese, società, o altre modalità o enti simili o assimilati;
- promuovere e organizzare manifestazioni ed eventi;
- decidere su qualsiasi altra materia attribuita dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti alla sua competenza.

Articolo 11. Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata a cura del Presidente con avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti, da inviare almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza almeno 1 (un) giorno prima, a ciascun consigliere e, se nominati, all'Organo di Controllo e al Revisore, mediante qualunque mezzo che dia la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, purché siano presenti tutti i consiglieri in carica, i componenti dell'Organo di Controllo sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti, non computandosi le astensioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di decisioni inerenti modifiche statutarie, operazioni straordinarie o relative allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei membri in carica. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire adeguatamente la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il relativo verbale è trascritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 12. Doveri dei consiglieri

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo stesso. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che, anche indirettamente o per interposta persona, per loro natura siano incompatibili con lo scopo della Fondazione o in concorrenza con le sue attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 2475 ter del codice civile.

Articolo 13. Presidente della Fondazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo ricopre la carica di Presidente della Fondazione.

La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Il Presidente della Fondazione:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo;
- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno o comunque indifferibile, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo.

Articolo 14. Rappresentanza della Fondazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in

giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado.

Se sono stati nominati uno o più delegati, la rappresentanza spetta anche ad essi, nei limiti delle attribuzioni loro delegate.

La rappresentanza della Fondazione spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

CONTROLLI

Articolo 15. Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'Organo che procede alla sua nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni dell'Ente o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei componenti dell'Organo di Controllo, si rinvia, a quanto previsto dalla legge e, in particolare, dall'articolo 30 CTS, nonché, in quanto compatibili, dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Articolo 16. Revisione legale dei conti

Ove previsto dalla legge o qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

La Revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei Revisori legali dei conti, si rinvia a quanto previsto dalla legge e, in particolare, dall'articolo 31 CTS, nonché, in quanto compatibili, dagli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

BILANCIO/RENDICONTO, DEVOLUZIONE, DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17. Bilancio

Gli esercizi della Fondazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al

termine di ogni esercizio sarà compilato a cura del Consiglio Direttivo, e dallo stesso approvato il bilancio, che andrà depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) entro il 30 giugno di ogni anno a cura dello stesso Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo dovrà redigere anche il bilancio sociale.

Articolo 18. Devoluzione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Fondazione, il Consiglio Direttivo delibera la devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo settore aventi finalità o oggetto analogo al proprio, previo parere favorevole dell'Ufficio statale del R.U.N.T.S.

Articolo 19. Mediazione - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Fondazione e i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo o dal Revisore legale, se nominati, ovvero tra loro o nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto con la Fondazione, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, dovrà essere sottoposta a un tentativo di mediazione presso un Organismo di Mediazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia .

Le medesime controversie, ove la mediazione sopra prevista fallisca o non possa aver luogo, e fatte salve quelle non compromettibili per legge saranno decise, ritualmente e secondo diritto, da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Fondazione.

Articolo 20. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si rinvia a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, dal codice civile e più in generale dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

F.to Alessandra Ottaviani

F.to Pasquale Di Monaco

F.to Giorgio Santambrogio

F.to Marco Avagliano Notaio (L.s.)